

## Comune di Scarperia

Settore 1° - U.O. Ufficio Servizi Demografici

**Prot.**

Registro N. 07/2010

Scarperia, 10 luglio 2010

**Oggetto:** Legge 1228/1954, D.P.R. 223/1989 – Anagrafe della Popolazione Residente – trasferimento della dimora abituale – Cancellazione d'ufficio – Provvedimento finale.

### L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Premesso che in data 28/10/2008, prot. n. 14543 veniva avviato d'ufficio un procedimento anagrafico per la verifica della dimora abituale del Sig. ALIANO HORACIO OMAR, nato a JUNIN (ARGENTINA) - il 12/07/1963, CITTADINO ITALIANO, iscritto in questa Anagrafe quale residente,

rilevato che a seguito di ripetuti e intervallati accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale la persona sopra indicata si è resa irreperibile all'indirizzo di iscrizione anagrafica e che non è stato possibile riscontrare la nuova dimora abituale;

visti gli artt. 2 e 5 della Legge 24.12.1954, n. 1228 e gli artt. 11 e 15 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223;

### DISPONE

1. DI CANCELLARE per irreperibilità, dall'Anagrafe della Popolazione Residente di questo Comune, il Sig. ALIANO HORACIO OMAR, nato a JUNIN (ARGENTINA) - il 12/07/1963 CITTADINO ITALIANO, iscritto in questa Anagrafe quale residente;
2. Che il presente provvedimento venga notificato all'interessato a mezzo del messo comunale e attraverso deposito nella casa comunale di questo Comune ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
3. Di inviare opportuna comunicazione del presente provvedimento alla Prefettura di Firenze ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 223/1989.
4. Di avvisare le persone interessate che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Firenze entro 30 giorni dalla data di notifica. In alternativa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla notifica.

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE  
Carla Castelli